

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

Regolamento per la gestione del Centro Sociale
Residenziale per anziani

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 21/02/2005
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 03/05/2011

Regolamento per la gestione del Centro Sociale Residenze per anziani

Titolo I Organo di gestione

Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Centro Sociale - Residenze per anziani del Comune di Lastra a Signa, le modalità di ammissione al Centro, le condizioni di permanenza, le modalità di accoglienza e la partecipazione dei residenti alla conduzione del centro stesso.

Art. 2 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione del Centro è composto:

- dall'Assessore alla sicurezza sociale, che lo presiede;
- il responsabile dell'Area n. 2 – Servizi alla persona del Comune o suo delegato
- l'assistente sociale del Comune - coordinatrice del Centro Sociale
- il responsabile sanitario della ASL 10 – Distretto 8 (Scandicci - Lastra a Signa)
- un rappresentante degli operatori sociali del Centro dagli stessi designato
- da sei membri designati dal Consiglio Comunale, di cui due designati dalla minoranza consiliare:
- da due rappresentanti degli anziani residenti nel Centro eletti all'inizio della legislatura dai rappresentanti stessi
- da un rappresentante del sindacato pensionati designato dal sindacato unitario
- da un rappresentante di associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio

La verbalizzazione delle sedute del comitato sarà redatta dal personale amministrativo del settore delegato all'uopo dal responsabile del servizio.

Art. 3 - Competenze del Comitato di Gestione

Il comitato è organo consultivo dell'amministrazione comunale per la gestione del Centro Sociale.

Il comitato stimola e promuove la collaborazione con le organizzazioni sociali del territorio, al fine di consentire la gestione partecipata della struttura e, esprimendo pareri e proposte, favorire la massima integrazione di questa con la realtà sociale circostante.

Inoltre, compete esplicitamente al Comitato:

- Prendere visione della documentazione per l'ammissione al Centro Sociale ed esprimere parere in merito allo schema di formazione della graduatoria redatto dal responsabile del servizio.
- Esaminare i corrispettivi, aggiornati annualmente sulla base dell'incremento annuo del costo della vita accertato dall'ISTAT proposti dal responsabile del servizio salvo diverso indirizzo da parte dell'amministrazione comunale.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Riunioni e durata in carica

Il Comitato si riunisce, almeno una volta all'anno, su invito del Presidente. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno sette membri in prima convocazione e 5 membri in seconda convocazione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza con voto palese. Tuttavia, quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

I membri del Comitato, salvo quanto diversamente disposto, durano in carica fino alla scadenza degli organi dai quali sono stati designati. Coloro che non partecipano alle adunanze, salvo giustificati motivi, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla nomina.

I membri scaduti restano in carica fino alla nomina dei successori.

TITOLO II ASSEGNAZIONE MINIAPPARTAMENTI

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione

Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nel Centro Sociale, ottenendo a questo scopo l'assegnazione di un miniappartamento, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- A) Aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda
- B) Risiedere nel Comune di Lastra a Signa negli ultimi tre anni alla data di presentazione della domanda
- C) Essere fisicamente e psichicamente autosufficiente.
- D) Fruire di un reddito annuo inferiore a quanto previsto per l'assegnazione degli alloggi popolari e ISEE estratto inferiore a € 20.000,00
- E) Non essere o essere stato proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 30%, di alcuna abitazione nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda
- F) di non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda

In casi particolari ed eccezionali l'amministrazione comunale, sentito il Comitato di Gestione, ed acquisito il parere del responsabile dell'Area n. 2 – Servizi alla persona, potrà comunque disporre, l'ammissione straordinaria e temporanea per un periodo massimo di 12 mesi di persone anche in deroga al possesso dei requisiti previsti fatto salvo il rispetto dei punti C, D, E ed F.

Art . 6 - Deroga per inabili

In deroga a quanto disposto nel precedente art. 5 potrà essere ammesso al Centro il richiedente invalido per almeno 2/3, pensionato, purché in possesso degli altri requisiti e che abbia superato i 60 anni di età.

Art. 7 - Coppie

Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un miniappartamento doppio, da due cittadini coniugati o stabilmente conviventi da almeno tre anni alla data della domanda, è sufficiente che i requisiti di residenza ed autosufficienza siano posseduti da almeno uno dei due.

In tal caso è però comunque necessario che il membro autosufficiente, o i parenti ed affini, si impegnino formalmente ad assicurare l'autosufficienza della coppia, e che ciò sia possibile, secondo il parere dell'assistente sociale del Comune e del responsabile del servizio, senza pregiudizi per la sua condizione e salute di anziano.

Ove la carenza sopravvenga dopo la immissione al Centro, la condizione di autosufficienza dovrà essere garantita anche da parte dei familiari non residenti.

Art. 8 - Autosufficienza

Il requisito di autosufficienza è essenziale per l'ammissione e la permanenza al Centro Sociale salvo i casi previsti dal presente regolamento. In sede di istruttoria della domanda di ammissione, il possesso di tale requisito sarà perciò esplicitamente rilevato dal servizio sociale professionale del Comune. Il servizio sociale può richiedere all'atto dell'entrata un'ulteriore documentazione.

Art. 9 - Domande

La domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale o direttamente ai servizi sociali dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Art. 10 - Istruzione della domanda

La domanda sarà istruita dal servizio sociale del Comune che formulerà l'ipotesi di graduatoria al responsabile del servizio.

Art. 11 - Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria dei richiedenti l'ammissione al centro sarà formata attribuendo ad ogni domanda un punteggio secondo i seguenti criteri:

A) Condizioni socio-familiari

1) Anziano o anziani soli senza figli	1000	
2) Anziano o anziani soli senza figli con significative relazioni parentali	800	
3) Anziano o anziani con figli		500
4) Anziano o anziani con grave disagio socio-familiare	300	
5) Anziano o anziani con bisogno di socializzazione, a rischio di emarginazione	200	

L'accertamento delle condizioni di cui ai punti 2), 4) e 5) dovrà essere documentato da apposita relazione del Servizio Sociale.

B) Condizioni ambientali

1) Locali impropriamente adibiti ad abitazione	500	
2) Assoluta antigienicità dell'alloggio		300
3) Antigienicità relativa dell'alloggio		150
4) Provvedimento esecutivo di sfratto (escluso l'inadempienza contrattuale)	400	
5) Notificazione preavviso di sfratto (Art. 608 C.P.C)	200	
6) Alloggio servito da scale interne o esterne senza ascensore (a scalino)	3	
7) Abitazione con rapporto superiore a 1,3 (abitanti/vano)	200	
8) Abitazione priva di impianto di riscaldamento	100	
9) Presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche tali da determinare una forte limitazione dell'autonomia personale	300	

Per quanto attiene alla documentazione di cui al punto 9) i richiedenti dovranno presentare:

- Idonea documentazione medica

L'accertamento dei requisiti circa la presenza e la tipologia di barriere architettoniche sarà effettuata direttamente dai competenti uffici comunali.

C) Condizioni sociali ed economiche

Ad ogni domanda saranno attribuiti due tipologie di punteggio, sia in relazione al reddito annuo posseduto in rapporto al minimo vitale, sia in relazione all'incidenza dell'eventuale canone di locazione sul reddito. Il reddito proprio del richiedente è quello al netto delle ritenute Irpef determinato comprendendovi tutti i cespiti di entrata fruiti, ivi compresi rendite, vitalizi, pensioni di guerra, di invalidità etc.

Ad ogni fascia di reddito sarà attribuito un punteggio secondo la tabella A) allegata al presente regolamento costruita in base ai parametri economici riferiti al minimo vitale e secondo quanto stabilito dal DLGS 109/98.

La tabella allegata sub. A) sarà annualmente aggiornata dal competente servizio sociale in base alla modificazione dei valori e parametri ISTAT.

Ai richiedenti inoltre che risiedono in alloggi in locazione (debitamente documentati) sarà attribuito un punteggio massimo, in relazione all'incidenza del canone di locazione sul reddito, di 400 punti secondo i parametri previsti nella seguente tabella:

incidenza oltre il 70%	punti 400
incidenza dal 51% al 70%	punti 300
incidenza dal 30% al 50%	punti 200
incidenza inferiore al 30%	punti 100

A coloro che invece abitano in alloggi di proprietà dei figli, fratelli, nipoti, non sarà attribuito alcun punteggio

D) Anzianità di residenza

Per ogni anno di residenza nel Comune di Lastra a Signa saranno attribuiti punti 10, fino ad un massimo di punti 100.

E) ANZIANITA' ANAGRAFICA

Da 70 anni a 80 di età saranno attribuiti ulteriori 100 punti secondo un criterio di gradualità (71 anni = 10 punti, 72 anni = 20 punti, 73 anni = 30 punti etc. ...)
Oltre 80 anni di età saranno attribuiti 200 punti .
In caso di coppia viene considerata l'età media.

F) Precedenze

A parità di punteggio i criteri di priorità per l'inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:

1. Locali impropriamente adibiti ad abitazione
2. Sfratto esecutivo
3. i più anziani di età (in caso di coppia si considera l'età media)

F) Riserva generale

Per la valutazione complessiva della situazione socio-economica del richiedente/i il servizio sociale professionale potrà tener conto anche di altri elementi desumibili da fatti noti o da altra documentazione comunque acquisita e potrà avvalersi, ove necessario, delle banche dati e degli strumenti di verifica previsti dalla legislazione vigente.

G) Formazione graduatoria

La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale dal responsabile dell'Area. 2 Servizi alla persona ed ha validità annuale successivo a quello di presentazione delle domande.

Coloro che non hanno avuto assegnato l'alloggio e che si trovano in graduatoria nell'anno di validità della domanda, affinché questa sia valida anche per l'anno successivo, dovranno ripresentarla nei termini e con le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Coloro che non rinnoveranno la domanda dal 1 ottobre al 30 novembre, saranno considerati rinunciatari.

Art.12 - Periodo di prova

Il funzionario responsabile Area n. 2 – Servizi alla persona sulla scorta delle risultanze della graduatoria approvata dispone, per un periodo di prova della durata di mesi sei, l'ammissione stessa e l'assegnazione provvisoria del miniappartamento previa sottoscrizione da parte dell'interessato/i dell'impegno di cui al successivo art. 13.

Dopo il periodo di prova, il tecnico dei Servizi Sociali esprime un parere obbligatorio circa le condizioni di idoneità del richiedente/i e le conseguenze della loro ammissione al Centro sulle dinamiche sociali in atto nella struttura. In caso di parere favorevole degli organi tecnici competenti, il funzionario responsabile Area n. 2 – Servizi alla persona dispone il provvedimento dirigenziale relativo di assegnazione definitiva.

Nel caso in cui il parere espresso dagli organi tecnici sia negativo, all'assegnatario provvisorio può essere assegnato, salvo il parere vincolante del responsabile dell'Area n. 2 – Servizi alla persona, un ulteriore periodo di prova di tre mesi decorso il quale il medesimo responsabile disporrà o il provvedimento di assegnazione definitiva o quello di rilascio dell'appartamento.

TITOLO III Norme di conduzione

Art. 13 - Corrispettivo

L'assegnatario/i del miniappartamento, all'atto dell'ammissione, si impegnerà a pagare mensilmente al Comune un corrispettivo, comprensivo della quota forfettaria per spese condominiali, nell'importo determinato dalla Giunta Municipale ed aggiornato annualmente a seguito delle variazioni ISTAT dal funzionario responsabile dell'Area n. 2 – Servizi alla persona.

Nel caso in cui l'assegnatario non usufruisca del proprio appartamento, salvo che per comprovati ed accertati motivi straordinari (ricovero ospedaliero etc.), per un periodo superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare il corrispettivo verrà maggiorato del 100% rispetto al periodo di non utilizzazione.

Art. 14 - Revoca dell'assegnazione

Il funzionario responsabile dell'Area n. 2 – Servizi alla persona può disporre l'immediata revoca dell'assegnazione dell'alloggio al Centro Sociale nei seguenti casi:

1. Qualora, al di fuori dei casi di cui all' art. 7, 2° e 3° comma, un residente nel Centro Sociale perda irreversibilmente l'autosufficienza psico fisica (condizione da certificarsi con le modalità di cui all' art. 8)
2. Qualora il residente abbia in modo costante e continuativo un comportamento pericoloso per sè e per la comunità che ivi risiede.
3. Qualora il residente, pur nella massima libertà di movimento e organizzazione della propria vita, non risulti avere residenza effettiva, ma solo dimora occasionale.
4. Qualora il residente non provveda ai regolari pagamenti del corrispettivo di cui all'art. 13 per oltre un quadrimestre, salvo casi eccezionali legati all'impossibilità oggettiva al pagamento, accertati e comprovati dal servizio sociale professionale.

Art. 15 - Obbligo dei parenti

I congiunti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, o i parenti o affini dovranno obbligarsi in solido e per iscritto, al momento dell'ammissione del parente o affine al Centro, ad assicurargli la necessaria assistenza e in particolare a farsi cura e carico della sua idonea sistemazione in caso di perdita, anche temporanea, dell'autosufficienza psichica o fisica.

Art. 16 – Assistenza alla persona

In caso di perdita totale e permanente dell'autosufficienza dell'assegnatario, ed in attesa dei normali provvedimenti di revoca dell'assegnazione di cui all'art. 14, si attua una procedura di emergenza consistente in:

- a) se l'anziano è solo, la situazione temporanea di criticità viene gestita dal servizio sociale professionale che attiverà opportuni interventi a tutela della persona;
- b) se l'anziano ha figli può essere autorizzato da parte del servizio sociale professionale un periodo di tempo limitato alla famiglia per organizzare il passaggio dal Centro Sociale Residenziale ad una nuova ed adeguata situazione assistenziale. In tale periodo sarà possibile concordare con i servizi sociali medesimi la presenza di

personale esterno per l'assistenza continuativa al fine di rispondere in maniera adeguata alle complessive esigenze dell'anziano.

In caso di perdita temporanea dell'autosufficienza da parte dell'assegnatario i servizi sociali possono autorizzare una assistenza continuativa adeguata con personale esterno, solo per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di autosufficienza.

Art. 17

Modalità accoglienza soggetti esterni

Nel caso in cui l'anziano residente decida di accogliere, per più di un giorno, parenti o affini, e compatibilmente con gli spazi abitativi, deve darne immediata comunicazione al servizio sociale professionale.

Ove la permanenza, per motivi straordinari, sia superiore a tre giorni, il parente o l'affine deve farne richiesta motivata al servizio sociale professionale.

Nel caso in cui l'anziano residente decida riaccogliere per più di un giorno altri soggetti esterni deve farne richiesta, per la necessaria autorizzazione di permanenza nella struttura, al servizio sociale professionale.

Art. 18

Caso di decesso

In caso di decesso di un residente nel Centro il miniappartamento assegnatogli tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

Ove non esistano eredi conosciuti dai servizi sociali l'appartamento sarà sottoposto ad inventariazione dalle competenti autorità. Per i successivi adempimenti, nel rispetto del codice civile, il Comune potrà disporre la liberazione dell'alloggio.

I mobili e le masserizie di proprietà del deceduto eventualmente giacenti nel miniappartamento, salvo diversa disposizione testamentaria o dei legittimi eredi, saranno idoneamente custoditi dal Comune per un mese, trascorso il quale, se non legittimamente rivendicate o situazioni particolari, diverranno di proprietà comunale.

Qualora deceda il membro di una coppia il membro rimasto in vita sarà trasferito in un miniappartamento singolo ove questo sia necessario per soddisfare le esigenze di ammissione della prima domanda in graduatoria. In caso di più miniappartamenti doppi abitati da una sola persona si procederà al trasferimento tenendo conto della data di morte del coniuge; tale trasferimento dovrà essere effettuato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento del Funzionario responsabile del servizio.

Art. 19

Trasferimenti interni

Le persone che alloggiano al Centro Sociale possono trasferirsi in un appartamento rimasto libero, del medesimo tipo, per migliorare la propria condizione abitativa (appartamento singolo con appartamento singolo e doppio con doppio).

Per il cambio di alloggio verrà redatta annualmente una graduatoria con validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Dal 1° giugno al 30 giugno i residenti interessati a cambiare il proprio appartamento potranno presentare domanda al Responsabile dell'Area n. 2 – Servizi alla persona. Le domande decadranno automaticamente il 30 giugno dell'anno successivo.

Per la compilazione della graduatoria verrà data priorità a:

- a) Anzianità di permanenza al centro sociale
- b) A parità di anzianità di permanenza sarà valutata l'anzianità anagrafica

I criteri di assegnazione di appartamenti singoli o doppi restano invariati (i bilocali sono destinati a coppie di persone aventi entrambi diritto di assegnazione, i monocali a persone singole).

Non entrano in graduatoria coloro che dispongono di un appartamento doppio e che rimasti soli devono necessariamente trasferirsi in un appartamento singolo ai sensi dell'art. 18. Chi ha già effettuato uno spostamento ai sensi dell'art. 18, può comunque presentare domanda di cambio di appartamento alla prima scadenza utile e l'anzianità di permanenza verrà calcolata in riferimento alla data di ingresso al Centro Sociale.

La presentazione della domanda non vincola l'interessato al cambio di appartamento qualora se ne presentasse l'occasione e ne avesse diritto. In caso di rinuncia la possibilità sarà offerta ad altri utilmente collocati in graduatoria.

In caso di spostamento tutte le spese di sistemazione dell'appartamento di destinazione sono a carico del nuovo assegnatario. L'assegnatario avrà 20 giorni di tempo per rilasciare il vecchio alloggio dalla data di consegna delle chiavi del nuovo appartamento.

Nell'eventualità in cui tale termine non sia rispettato il diritto alla nuova assegnazione decadrà automaticamente.

Nell'ipotesi in cui un residente abbia già provveduto ad effettuare uno spostamento ai sensi del presente articolo questo non potrà presentare una nuova domanda di trasferimento per i 5 anni successivi.

Art. 20

Inserimenti in Residenze Sanitarie Assistite

In caso di inserimento in RSA di un residente del Centro Sociale Residenziale il miniappartamento assegnato tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

Art. 21 – Miglioramenti ambientali

Ove l'assegnatario intenda apportare migliorie ambientali che implicino piccoli lavori edili o sostituzioni di sanitari all'interno dell'appartamento, deve essere debitamente autorizzato, in forma scritta, dalla direzione dei servizi tecnici del Comune. Tali migliorie, che sono comunque realizzate a totale carico dell'assegnatario, restano attribuite al patrimonio disponibile del Comune e non comportano alcun beneficio sul corrispettivo mensile versato al Comune.

Art. 22 – Apparecchiature tecniche

È vietato installare apparecchiature tecniche ad alto assorbimento energetico all'interno dell'appartamento.

Allegato a)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

TABELLA A - fasce di reddito

Reddito imponibile del/i richiedente/i	Punti
Reddito inferiore al parametro di base (per una o due persone)	1000
Reddito inferiore ad 1,25 del parametro di base (per una o due persone)	800
Reddito inferiore ad 1,5 del parametro di base (per una o due persone)	650
Reddito inferiore a 1,75 del parametro di base (per una o due persone)	450
Reddito inferiore a 2 volte il parametro di base (per una o due persone)	200
Reddito superiore a 2 volte il parametro di base (per una o due persone)	0

Il parametro di base è legato al minimo vitale relativo al regolamento di assistenza sociale e viene aggiornato annualmente sulla base dell'aumento del costo della vita dal responsabile del servizio sociale.